



COMUNE DI THIENE

Provincia di Vicenza

Regolamento per l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Art. 1 – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
2. Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal Regolamento per l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico).
3. La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
4. Per quanto riguarda le procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni si fa riferimento al Piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale n. 323 del 20.12.2016 e n. 40 del 30.11.2017.
5. Ogni riferimento alla COSAP o TOSAP nei regolamenti dell'ente, si intende sostituito dal presente canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
6. Le tariffe da applicare sono approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 2 – Criteri di determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto si determina moltiplicando, per ciascuna categoria di fattispecie impositiva, la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in base alla misura giornaliera di tariffa approvata dalla Giunta Comunale;

Art. 3 – Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. E' consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10 qualora l'importo dovuto sia superiore a € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento su apposito conto corrente intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255 o mediante le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs.vo n. 82/2005).
5. Per le occupazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 2, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Per usufruire della riduzione del 50% del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e fiere, il versamento dell'importo indicato in liquidazione o della singola rata dovrà essere eseguito inderogabilmente in via anticipata entro le scadenze indicate. Nell'ipotesi di versamento ridotto eseguito oltre i termini previsti, l'Ufficio provvederà al recupero della differenza dovuta con applicazione degli interessi.

Art. 4 – Subentro, cessazione e rimborsi

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore.

Art. 5 - Differimento dei termini per i versamenti ed esenzioni

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del canone stesso, quando si verificano situazioni di necessità o urgenza.
2. Qualora per casi di urgenza, gravità della situazione, per norme restrittive per la mobilità o che dettino determinati comportamenti per le persone o in tutti i casi in cui sia opportuna una regolamentazione a livello locale o di coordinamento con normativa che preveda esenzioni, agevolazioni o parziali versamenti del canone, il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - Sanzioni e accertamento

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è sanzionata come previsto dall'art. 33 del Piano del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale n. 323 del 20.12.2016 e n. 40 del 30.11.2017.
2. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25 nel rispetto della L.689/1981 e delle misure fissate dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821, art. 1, L. 160/2019, ferme restando quelle previste dagli artt. 20 e 23 del codice della strada. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 2 comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni relative.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Allegati

Stradario per la suddivisione in zone

Tipologie impositive mercati e fiere